

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

90.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIACOMO ROSINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti all'esportazione (3582)	3
ROSINI GIACOMO, <i>Presidente</i>	3
MINERVINI GUSTAVO	4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti all'esportazione (3582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti all'esportazione ».

Ricordo che nella seduta di mercoledì 1° ottobre 1986 avevamo rinviato il seguito della discussione dopo che gli onorevoli Minervini e Umidi Sala avevano chiesto chiarimenti al Governo circa quanto dichiarato nella relazione governativa in relazione ad ipotesi di « minor ricettività » del Lussemburgo.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Carlo Fracanzani, si era riservato di fornire ai commissari una nota scritta circa i quesiti da essi avanzati, e, a seguito di quell'impegno, ha inviato alla Presidenza, in data 25 novembre 1986, la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

La Commissione da lei presieduta ha iscritto all'ordine del giorno, in sede

legislativa, il disegno di legge di cui all'atto n. 3582, che persegue l'obiettivo di estendere la concessione dell'agevolazione pubblica — sia assicurativa che finanziaria — alle filiali estere di banche italiane che concedono crediti acquirenti svolti a finanziare le esportazioni nazionali.

In base alla normativa vigente, dette operazioni sono agevolabili solo se poste in essere — oltre che dagli istituti di credito speciale — dalle banche estere. Ciò ha indotto, in più casi, le aziende di credito italiane interessate a garantire la propria presenza nelle "operazioni triangolari" mediante la costituzione di filiazioni all'estero che, in quanto soggetti non residenti, sono ammesse a fruire delle provvidenze di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.

Tra le localizzazioni prescelte per tali filiazioni, figura il Lussemburgo, insediamento al quale la relazione al disegno di legge fa cenno, precisando che "recenti avvenimenti fanno dubitare che, almeno per le banche italiane", quel paese "possa continuare a svolgere la funzione sin qui avuta".

In ordine a tale aspetto sono stati peraltro richiesti chiarimenti dagli onorevoli Minervini e Umidi Sala.

La Banca d'Italia, interpellata al riguardo, ha fatto presente che il riferimento in parola è da intendersi correlato alle difficoltà che a suo tempo le autorità monetarie del Lussemburgo sollevarono nei confronti dell'operatività delle filiazioni di banche italiane ivi localizzate, nonché alla ridotta convenienza per insediamenti in quel paese, anche a ragione della numerosità delle aziende nazionali ivi presenti.

Il secondo aspetto sollevato dai due parlamentari concerne la partecipazione delle aziende di credito italiane ai sindacati di banche estere che concedono prestiti connessi con esportazioni dall'Italia: il provvedimento proposto avrebbe dovuto autorizzare tale partecipazione.

Necessita premettere, in proposito, che la partecipazione delle banche italiane ai prestiti sindacati, sia in ambito nazionale che internazionale, non soggiace ad alcun intervento autorizzativo dell'organo di vigilanza.

È evidente, peraltro, che la possibilità teorica di tale partecipazione in appoggio ad esportazioni italiane è vanificata dal mancato riconoscimento dei benefici della citata legge n. 227.

Deve inoltre precisarsi che la possibilità di intervento delle filiali estere di banche italiane nelle operazioni previste dalla richiamata legge non riguarda soltanto i previsti sindacati in parola, ma in genere tutti i crediti acquirenti volti a finanziare esportazioni nazionali. Con il disegno di legge si intende appunto consentire la concessione di tali crediti acquirenti anche alle banche italiane, per il tramite delle filiali estere, rimuovendo così la preclusione contenuta nell'articolo 24 di detta legge.

Si soggiunge poi che, mentre all'epoca dell'approvazione della legge, più volte richiamata, l'obiettivo dell'esclusione delle aziende di credito italiane dall'effettuazione delle "triangolari", poteva trovare fondamento nell'esigenza di mobilitare le banche estere nel finanziamento delle esportazioni nazionali, il recente sviluppo della presenza degli intermediari creditizi

italiani sui mercati internazionali induce ad una diversa valutazione di tale aspetto. Il disegno di legge in esame interviene dunque a rimuovere lo svantaggio concorrenziale che grava sulle aziende italiane, consentendo loro di mettere a disposizione degli esportatori nazionali — attraverso la rete di filiali all'estero — le proprie potenzialità operative.

In relazione a quanto precede, Le sarò grato se vorrà cortesemente portare a conoscenza degli onorevoli Minervini e Umidi Sala, nonché di tutti i componenti la Commissione, i chiarimenti di cui sopra.

Grato per il Suo intervento, Le invio cordiali saluti ».

GUSTAVO MINERVINI. Nel ringraziare il Governo per la nota trasmessaci, ritengo che essa debba essere opportunamente valutata, e per tale motivo propongo di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO